

IVA

Chiarito il trattamento IVA delle commissioni di delega

di Marco Bargagli

La suprema **Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016](#) si è definitivamente pronunciata, in sede di legittimità, ritenendo possibile applicare il **regime di esenzione IVA** (ex [articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972](#)) alle **commissioni di delega** percepite nell'ambito dei **contratti di coassicurazione**. Il recente chiarimento espresso da parte del **giudice di legittimità** era **molto atteso tra gli operatori economici** in quanto, in passato, la **giurisprudenza di merito** aveva assunto un **orientamento non sempre univoco**. In particolare, in alcune sentenze i **giudici tributari aditi** ritenevano le **commissioni di delega esenti IVA** mentre, in altre decisioni, le operazioni poste in essere erano state **considerate rilevanti** ai fini dell'applicazione del tributo.

Come noto l'[articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972](#) prevede che costituiscono **prestazioni di servizi** (imponibili IVA) le **prestazioni verso corrispettivo** dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da **obbligazioni di fare, di non fare e di permettere** quale ne sia la fonte.

Di contro, sono **esenti IVA**, ex [articolo 10, primo comma, n. 2](#) del decreto IVA, le **operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio**.

Prima di illustrare i **profili ermeneutici** espressi dalla suprema Corte, occorre premettere che il **contratto di coassicurazione** è definito come un **negozio giuridico** stipulato fra più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio.

Sul punto, l'[articolo 1911 del codice civile](#), prevede espressamente che: *“qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”*.

Quindi, il **predetto schema negoziale** viene **generalmente utilizzato** dai vari operatori economici quando il **rischio assicurato** ha un **valore economico molto elevato** e, per tale motivo, si rende necessario **compartecipare** al rischio dell'eventuale **risarcimento del danno**.

In tale ambito, con la **clausola di delega**, viene affidato ad un solo soggetto il compimento - nell'interesse anche delle altre **compagnie di assicurazione** - di una **serie di prestazioni di servizio** riconducibili all'intero rapporto assicurativo.

In buona sostanza, il **soggetto delegato** potrà svolgere **una serie di atti di interesse comune**

quali ad esempio **riscuotere i premi**, mantenere i **contatti con il cliente**, gestire i **flussi comunicativi**, provvedere alla **liquidazione del sinistro** ed al **pagamento dell'indennizzo** previsto contrattualmente.

Tali prestazioni vengono remunerate con il **versamento di un compenso** denominato **"commissione di delega"**, per il quale si pone il problema di individuare il **corretto trattamento fiscale ai fini IVA**.

In merito, la Corte di Cassazione ha sancito che, alle **commissioni di delega** percepite nell'ambito di un contratto di coassicurazione, spetta l'**esenzione IVA**.

La citata [sentenza n. 22429/2016](#), nel suo approccio interpretativo, prende spunto dalla **giurisprudenza comunitaria** (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 13 dicembre 2001, causa C-235/00; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 17 marzo 2016, causa C-40/15) la quale ha affermato il seguente **principio giuridico**: *"un'operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato"*, mentre l'espressione **"prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione"** costituisce una **nozione sufficientemente ampia** tale da considerare **diverse prestazioni** che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione, ivi compresa **la liquidazione di sinistri**, che risulta una **parte essenziale** delle medesime operazioni.

Sulla base di tale **solco interpretativo**, la Corte di Cassazione ha sancito che il **regime di esenzione IVA** contemplato dall'[articolo 10, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972](#), previsto per le **"operazioni di assicurazione"** deve intendersi riferito anche alla **pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo** sotto il profilo economico, a **condizione che il prestatore di servizi si impegni nei confronti dell'assicurato a garantire a quest'ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all'assicurato da un rapporto contrattuale**.

Tale principio, prosegue la Corte, si applica anche quando il **contratto assicurativo** sia stato concluso in coassicurazione con una **pluralità dei soggetti** obbligati **pro-quota** alla copertura del rischio dell'assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri **alla gestione** ed all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Infatti, concludono i giudici, la **regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori**, mediante la c.d. **clausola di delega** e le correlate **modalità di esecuzione dei compiti delegati**, non ha incidenza sulla nozione di **"operazione di assicurazione"**, così come definita sul piano fiscale dalla normativa comunitaria e dalla **elaborazione giurisprudenziale** espressa da parte della Corte di Giustizia Europea.

In definitiva, la recente **sentenza di legittimità** si pone in linea con l'**orientamento maggioritario** declinato da parte della **giurisprudenza di merito**, che in passato si era espressa a favore dell'esenzione dell'IVA delle commissioni di delega, in quanto i **compensi vengono percepiti** per lo svolgimento di **attività essenziali, necessarie ed indispensabili** per la **corretta**

esecuzione del rapporto assicurativo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)